

ORDINANZA N. 167

PROT. N. 13774

**OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE . SALE GIOCHI E TRATTENIMENTO .**

- VISTA la direttiva della Giunta Municipale del 17/10/07 relativa all'orario di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e luoghi di trattenimento e svago;
- RITENUTO opportuno confermare in parte il contenuto delle precedenti ordinanze relative all'orario con modificazioni ed integrazioni;
- VISTO l'art. 8 della legge 25 agosto 1991 , n. 287 ove prevede che l'orario può essere differenziato nell'ambito dello stesso comune in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate;
- VISTO l'art. 50 del D.L.vo 267/2000 attribuisce al Sindaco potere di coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali , dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

**DISPONE**

**1 –TIPOLOGIE**

Gli esercizi di somministrazione si suddividono in:

**TIPOLOGIA “A”** - esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, (RISTORANTI, TRATTORIE, TAVOLE CALDE, PIZZERIE, BIRRERIE ed ESERCIZI SIMILARI);

**TIPOLOGIA “B”** - esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (BAR, CAFFÈ, GELATERIE, PASTICCERIE ed ESERCIZI SIMILARI);

**TIPOLOGIA “C”** - esercizi di cui alle lettere “A” e “B”, in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

**TIPOLOGIA “D”** - esercizi di cui alla lettera “B”, nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

**2 - ORARI**

Gli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande del Comune debbono fissare il proprio orario di esercizio entro le seguenti fasce minime e massime:

## **ORARIO ESTIVO**

ORARIO MINIMO DI APERTURA	5 ore entro la fascia oraria 05,00 – 01,30
ORARIO MASSIMO DI APERTURA	Dalle ore 05,00 alle ore 01,30

## **ORARIO INVERNALE**

ORARIO MINIMO DI APERTURA	5 ore entro la fascia oraria 05,00 – 01,00.
ORARIO MASSIMO DI APERTURA	Dalle ore 05,00 alle ore 01,00.

**L'orario estivo ed invernale vengono individuati con l'inizio e termine dell'ora legale.**

### **3 - DIVIETI**

**Negli esercizi di Assisi e S. Maria degli angeli è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche in bottiglia a decorrere dalle ore 22.00 .**

### **ATTIVITA' PARTICOLARI**

L'orario massimo di svolgimento per i giochi vari viene stabilito come segue:

- **Giochi leciti ed elettronici nei Bar** (carte –biliardi – bocce – flipper ,videogiochi ecc.): dalle ore 09,00 alle ore 24,00.
- **Sale giochi** : dalle ore 09,00 alle ore 24,00.
- **Locali di pubblico spettacolo** ( sale da ballo , discoteche ,cabaret, concerti dal vivo ) : dalle ore 12,00 alle ore 03,00.

### **4 - PRESCRIZIONI**

1. E' fatto obbligo agli esercenti di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato, l'eventuale turno di chiusura e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio.
2. E' consentito a tutti gli esercizi di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia del locale stesso fino al limite di due ore consecutive. Non si dovrà comunque verificare la contemporanea chiusura intermedia di più esercizi nella medesima zona o frazione.
3. La chiusura settimanale per turno di riposo è facoltativa per tutto l'anno in considerazione della necessità di offrire nei momenti di maggiore afflusso la pluralità e la migliore scelta di servizi al turista.
4. Nel periodo compreso tra l'8 dicembre ed il 6 gennaio è consentita la protrazione dell'orario sino alle ore 02.00 a tutti gli esercizi. Nelle notti comprese tra il 24 e 25 dicembre e tra il 31 dicembre ed il 1 gennaio è consentita la protrazione dell'orario sino alle ore 04.00. Nel caso in questione non deve esserne fatta comunicazione al Comune.

5. La ricezione dei programmi televisivi e radiofonici nei pubblici esercizi debitamente autorizzati è consentita entro gli orari di apertura e chiusura sopra indicati.
6. Televisori elettrogrammofoni ed altri apparecchi destinati alla diffusione musicale debbono essere fatti funzionare a volume tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica, previa presentazione al Servizio Ambiente di relazione redatta da tecnico abilitato ai sensi della L. 447/95 e L.R. 8/2000.
7. Tutti i titolari debbono tenere nei locali dell'esercizio, in luogo ben visibile al pubblico, le licenze di cui sono muniti, la tariffa dei prezzi, l'elenco delle bevande alcoliche delle quali è autorizzata la vendita, l'orario prescelto e l'eventuale turno di riposo settimanale.
8. Gli ufficiali ed agenti della forza pubblica sono demandati al controllo ed osservanza delle disposizioni della presente ordinanza.
9. Viene abrogato ogni altro provvedimento in contrasto con la presente.

Assisi 31/03/08

Il Responsabile dell'Ufficio

Il Dirigente  
Avv. Antonio Gentili

Il Sindaco  
Dott. Claudio Ricci